

rimessa al Collegio in decisione all'udienza di discussione del 12/10/2023, nella quale il reclamante ha formulato le seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DEL RECLAMANTE:

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, previa fissazione dell'udienza di comparizione di cui all'art. 51 co. 5 C.C.I.I.:

IN VIA PRINCIPALE

Revocare il decreto di rigetto emesso dal Tribunale di Padova, in composizione collegiale, in data 14.07.2023 nel procedimento n. 105/2023 R.G. per le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del Sig.

con le modalità di cui alle istanze contenute nel ricorso ex art. 268 C.C.I.I., che qui si intendono integralmente riportate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

con ricorso del 29.4.2013 chiedeva al Tribunale di Padova l'apertura della liquidazione controllata del suo patrimonio.

Il Tribunale di Padova sollecitava alcuni chiarimenti al ricorrente, che depositava memoria integrativa in data 7.7.2013, e definiva il procedimento – iscritto al nr. 105/2023 R.G. - con decreto del 14.7.2023, rigettando la domanda proposta. I primi giudici ritenevano insussistente il presupposto soggettivo di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) CCII in quanto:

- il ricorrente risultava titolare della ditta individuale “

” e non aveva dimostrato che essa rientrava tra le imprese minori (risultava al riguardo già di per sé ostativo il debito derivante dal

mutuo Euro 650.000,00 stipulato il 15.11.2010 contratto dal mutuatario per necessità collegate alla propria attività commerciale);

- i debiti dallo stesso contratti erano maturati in buona parte nell'esercizio di un'attività di compravendita di immobili svolta in forma professionale ancorché occulta;

- non risultava chiara l'origine di gran parte dei debiti nei confronti dell'Agenzia delle Entrate pari nel complesso a circa Euro 410.000,00, gran parte dei quali *“potrebbero quindi avere ad oggetto l'esercizio delle attività imprenditoriali”* svolte dal ricorrente.

Avverso il citato decreto proponeva reclamo che con il primo motivo lamentava l'erronea applicazione dell'art. 2, lett. c) d.lgs. n. 14 del 2019 sul rilievo che il mutuo del 15.11.2010 era stato contratto personalmente e non per conto della società, la società (*rectius* impresa individuale) del reclamante era stata cancellata in data 14.1.2016, l'immobile non era un cespite della ditta individuale ed erronea era, pertanto, la decisione di considerare il debito rilevante per la verifica del rispetto della soglia di Euro 500.000,00.

Con il secondo motivo rilevava l'illogicità e la contraddittorietà dei rilievi sull'attività di rivendita degli immobili, acquistati per investimenti personali, contando di saldare i mutui accesi mediante la vendita dei cespiti, ciò che non gli era stato più possibile per la sopraggiunta crisi economica.

Con il terzo motivo lamentava l'omessa valutazione della documentazione prodotta, che aveva portato i primi giudici alle considerazioni di cui sopra sul debito fiscale di Euro 410.000,00, la cui genesi era stata dimostrata con la nota integrativa depositata in data 10.7.2013 dalla quale emergeva che le passività

erano riconducibili solo in minima parte all'attività imprenditoriale, mentre la maggior parte delle cartelle esattoriali aveva ad oggetto *“un debito erariale in capo esclusivamente al come persona fisica”*.

Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto di rigetto e l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio con le modalità indicate nel ricorso proposto in primo grado.

Nessun controinteressato si costituiva ed il reclamante all'udienza odierna insisteva per l'accoglimento del gravame. La Corte riservava la decisione.

Il procedimento va definito nelle forme di cui all'art. 50, comma 5, CCII in quanto sussistono i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

E' opportuno preliminarmente ricordare che l'istituto in esame si applica a situazioni di crisi o di insolvenza che riguardano il consumatore, il professionista, l'imprenditore minore, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

L'art. 3 del CCII alla lettera e) definisce il consumatore come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile (si tratta della società in nome collettivo, della società in

accomandita semplice e della società in accomandita per azioni), per i debiti estranei a quelli sociali.

Da tali disposizioni, lette congiuntamente agli artt. 278 e ss. CCII, si ricavano alcune importanti conseguenze:

- la liquidazione controllata può essere chiesta dal consumatore a prescindere dall'entità dei debiti contratti (purché essi siano di ammontare superiore ad Euro 50.000,00);
- il richiedente l'apertura della procedura concorsuale può essere qualificato consumatore anche se ha debiti derivanti dall'attività sociale;
- il richiedente imprenditore individuale può chiedere la liquidazione controllata se rispetta i requisiti dimensionali di cui all'art. 3 lett. d) e, quindi, tra l'altro se l'ammontare dei debiti è inferiore ad Euro 500.000,00;
- nel caso di imprenditore individuale, si realizza una confusione nel patrimonio delle obbligazioni contratte per scopi personali e delle obbligazioni relative all'attività di impresa;
- la qualifica di socio di una delle predette società a responsabilità illimitata è irrilevante ai fini della valutazione sulla natura consumieristica dei debiti estranei all'attività sociale (fermo restando che l'apertura della procedura di liquidazione controllata può essere impedita ovvero superata laddove venga aperta la liquidazione giudiziale della società in ragione dell'estensione degli effetti della maggior procedura a tutti i soci illimitatamente responsabili prevista dall'art. 256 CCII).

Circa poi la qualificazione dell'istante, va considerato anche quanto dispone l'art. 33, commi 1 e 2, CCII:

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INIPEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

Pertanto, decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell'impresa individuale non è più possibile l'apertura della liquidazione giudiziale. Nulla osta allora a che l'ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l'accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 della medesima disposizione in base al quale *“La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”*. In buona sostanza, in ragione della cessazione dell'attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che presuppongono l'operatività dell'azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all'accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza come, per l'appunto, la liquidazione controllata.

Fatte tali premesse in diritto, occorre esaminare le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato.

Va innanzitutto osservato che il Tribunale, forse a ciò indotto da alcune imprecisioni contenute nel ricorso (e presenti pure nell'atto di reclamo), non ha distinto le diverse attività che il [redacted] ha esercitato nel corso del tempo. Il debitore, infatti, pur essendo sempre rimasto nel settore della ristorazione (svolgendo la professione di cuoco), come si desume dalla relazione dell'OCC è stato titolare di un'impresa individuale denominata “

[redacted]” aperta il 2.1.1998 e chiusa il 3.12.2015 (esercitata presso l'immobile sito in [redacted], acquistato grazie al mutuo ottenuto in data 15.11.2010). Il [redacted] è, inoltre, socio ed amministratore di una s.r.l. ([redacted]) ed è pure socio al 99% nonché amministratore di una s.n.c. con denominazione praticamente identica alla ditta individuale (“[redacted]

[redacted]”) costituita nel 2014 e che ha svolto la sua attività fino al 22.9.2022 allorché l'attività di ristorazione (esercitata presso il medesimo immobile in cui già operava l'impresa individuale) è stata ceduta a [redacted] la s.n.c. da tale momento, secondo quanto si può leggere nella relazione dell'OCC, è rimasta inattiva).

Il Collegio rileva, quindi, che le considerazioni dei primi giudici in ordine alla titolarità da parte del reclamante della ditta individuale “

[redacted]” si pongono in contrasto con quanto emerge dalla relazione del referente dell'Organismo di Composizione della Crisi e dalle visure camerali dimesse dal [redacted]. Infatti, la ditta individuale risulta cessata in data 31.12.2015 e non è possibile ritenere il debito derivante dal mutuo fondiario

rilevante per la valutazione dei requisiti dimensionali dell'attività di impresa in ragione del decorso del termine di cui all'art. 33, comma 1, CCII. Pertanto, il debito contratto dal reclamante in data 15.11.2010 va ora considerato come debito di natura personale, inidoneo ad incidere sul superamento delle soglie di fallibilità (tanto più che non è neppure in discussione l'estraneità degli immobili acquistati con le somme mutate al patrimonio della successiva azienda costituita in forma societaria e ceduta in data 22.9.2022).

Il numero di immobili posseduti, sia pur non trascurabile, non appare indicativo dello svolgimento di un'attività di rivendita svolta in forma professionale. Invero, si tratta di beni - alcuni dei quali terreni - acquistati da diversi anni dal

che ne ha mantenuto la titolarità, senza che risulti, più in generale, il compimento sistematico di operazioni di acquisto con successiva rivendita (a prezzo maggiorato) di cespiti dalle quali desumersi lo svolgimento di un'attività imprenditoriale in forma occulta. I primi giudici non hanno del resto svolto rilievi specifici sul punto, limitandosi a svolgere considerazioni in forma dubitativa (*"parrebbero avere assunto"*) prive di adeguato supporto probatorio.

E', invece, più verosimile ritenere che il abbia scelto di patrimonializzare le entrate di cui – anche grazie all'accesso al credito bancario - disponeva e che le rivendite dei cespiti avvenute nel passato abbiano avuto natura episodica. Deve, pertanto, concludersi che i debiti bancari contratti per l'acquisto degli appartamenti e dei terreni di proprietà del reclamante hanno natura personale, vale a dire riguardano la persona fisica , essendo cessata sin dal 2015 l'impresa individuale.

Quanto all'origine dei debiti verso l'Agenzia delle Entrate, osserva il Collegio che dal prospetto delle cartelle esattoriali dimesso con il doc. 71, emerge un complessivo debito fiscale di Euro 409.273,60, di cui Euro 94.769,17 sono i debiti relativi alla s.n.c., mentre risultano cartelle esattoriali riferite a

per importi di Euro $86.605,11 + 227.899,32 = \text{Euro } 314,504,43$. Queste ultime appaiono passività sorte nello svolgimento della precedente attività di impresa svolta in forma individuale ovvero sono riconducibili ad attività non svolte in forma imprenditoriale.

Quanto ai debiti che originano dalla società rimasta attiva fino al 22.9.2022, (siano essi di natura fiscale o di diversa tipologia) non è compito del Collegio stabilire se degli stessi debba o meno tenersi conto nelle operazioni di liquidazione controllata in quanto la formazione dell'elenco dei creditori è rimessa ex art. 272 CCII al liquidatore, che redige un programma che deve essere approvato dal giudice delegato.

Sussistendo i presupposti di legge, va dichiarata aperta la liquidazione controllata dei beni di

Quanto agli ulteriori provvedimenti richiesti dal reclamante, osserva il Collegio che il comma 5 dell'art. 279 stabilisce: *“Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.”*

Il Titolo III comprende gli articoli da 26 a 55 del Codice della Crisi. Tra questi l'art. 50, comma 5, dispone: *“In caso di accoglimento del reclamo, la corte di*

appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3 (..)". Pertanto, occorre disporre la trasmissione degli atti al Tribunale per la nomina del liquidatore e per gli altri provvedimenti previsti, per la liquidazione controllata, dall'art. 270 CCII.

Nulla sulle spese in mancanza della costituzione di contro interessati.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da _____ avverso il decreto pronunciato dal Tribunale di Padova in data 14.7.2023 a definizione del procedimento nr. 105/2023 R.G., lo accoglie e:

- dichiara aperta la liquidazione controllata del patrimonio di _____
- dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova per la nomina del liquidatore e l'adozione degli ulteriori provvedimenti di cui all'art. 270 d.lgs. n. 14 del 2019.

Venezia, 12 ottobre 2023

Il Consigliere Estensore

Dott. Luca Marani

Il Presidente

Dott. Domenico Tagliatela